



ATTO N. DD 7009

DEL 14/08/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Attività Commerciali e SUAP

OGGETTO

Disposizioni attuative del Regolamento per la disciplina delle Zone tutelate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 6 maggio 2024.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Seris Paolo Giuseppe - Area Attività Commerciali e SUAP*

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)

PREMESSE

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 32 del 06/05/2024, ha approvato il Regolamento per la disciplina delle Zone tutelate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda, nella prospettiva di limitare, in alcuni specifici ambiti urbani, il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali, disciplinando l'apertura e il trasferimento di sede dei pubblici esercizi e delle attività artigianali alimentari con consumo sul posto in alcune aree del territorio comunale maggiormente frequentate in orario notturno e quindi da sottoporre a tutela;

tale Regolamento introduce una disciplina di programmazione e regolamentazione qualitativa delle autorizzazioni all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e alla vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda, al fine di limitare gli impatti generati dalle suddette attività;

DATO ATTO CHE

ai sensi dell'Articolo 20 del Regolamento, la nuova disciplina regolamentare, approvata con la richiamata deliberazione consiliare n. 32 del 6 maggio 2024, entra in vigore 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione, pertanto la disciplina autorizzatoria entrerà in vigore il 19 agosto 2024;

a far tempo dal 19 agosto 2024, le istanze di autorizzazione per attività di pubblico esercizio e artigiani alimentari con consumo sul posto site nelle Zone tutelate saranno trattate secondo l'apposita procedura descritta nell'Allegato 1 denominato "DISPOSIZIONI PROCEDURALI", parte integrante del presente provvedimento;

A far data dal 19 agosto 2024 eventuali SCIA presentate per attività di pubblico esercizio e artigiani alimentari con consumo sul posto site nelle Zone tutelate saranno rese inefficaci, fatto salvo quanto disposto dalla Determinazione Dirigenziale n. 6566 del 01/08/2024.

Le attività artigianali alimentari che non effettuano consumo sul posto sono escluse dalla disciplina del Regolamento e pertanto continuano a essere attivabili con SCIA;

CONSIDERATO CHE

il Regolamento rimanda, all'Articolo 20 comma 4, all'adozione di provvedimenti dirigenziali attuativi, da parte delle competenti Direzioni e Strutture Organizzative dell'Ente, aventi ad oggetto indicazioni tecnico-funzionali di dettaglio dei Criteri Qualitativi di cui all'Allegato 1 al Regolamento;

vi è la necessità di procedere, sulla scorta delle previsioni regolamentari approvate, alla definizione delle indicazioni tecnico-funzionali di dettaglio dei Criteri Qualitativi di cui all'Allegato 1 al Regolamento, mediante l'adozione del documento denominato "INDICAZIONI TECNICO-FUNZIONALI DI ATTUAZIONE" (Allegato 3 parte integrante del presente provvedimento) che si compone, in particolare, delle seguenti sezioni e relative tavole illustrative:

Caratteristiche di contesto

Indicatore 1) Livello di concentrazione delle attività presenti

Indicatore 2) Distanza dall'attività più prossima

Indicatore 3) Prossimità a immobili destinati a residenze protette, RSA e ospedali

Elementi di qualità del locale e del servizio

- Indicatore 4) Orario di apertura e caratteristiche delle attività
- Indicatore 5) Superficie di somministrazione o vendita
- Indicatore 6) Presenza e caratteristiche delle occupazioni esterne (plateatico)
- Indicatore 7) Qualità dei servizi offerti
- Indicatore 8) Servizio per la gestione e la mitigazione degli impatti dovuti alla presenza degli avventori.

DATO ATTO CHE

le singole sezioni del documento “INDICAZIONI TECNICO-FUNZIONALI DI ATTUAZIONE” sono state formulate con il contributo delle diverse Direzioni/Strutture Organizzative dell’Ente interessate;

tale documento è stato altresì illustrato alle Associazioni maggiormente rappresentative, a livello provinciale, delle imprese di pubblici esercizi e artigianali alimentari;

PRECISATO CHE

al fine di rendere maggiormente trasparente e oggettivo l’Indicatore di cui al n. 1, come specificato nel documento denominato “INDICAZIONI TECNICO-FUNZIONALI DI ATTUAZIONE” e relative tavole illustrative, è necessario considerare tutte le preesistenti attività di somministrazione di alimenti e bevande e artigianali alimentari che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:

- titolarità di titolo abilitativo (scia o autorizzazione ai sensi del Regolamento presente nelle banche dati dell’Amministrazione) conseguito precedentemente alla data di presentazione dell’istanza e non cessate;
- presenza di almeno una vetrina o parte di essa entro 60 metri pedonali dall’ingresso dell’attività oggetto di istanza, avuto riguardo alla proiezione della cornice muraria della prima vetrina utile di ciascun’attività;

per la verifica degli Indicatori di cui ai nn. 1, 2 e 3 l’Amministrazione può avvalersi del supporto tecnico di soggetti specializzati, fatta in ogni caso salva la possibilità di effettuare verifiche sul territorio;

il documento denominato “INDICAZIONI TECNICO-FUNZIONALI DI ATTUAZIONE” descrive n. 4 iniziative/prestazioni da considerarsi ai fini dell’applicazione dell’Indicatore n. 7 e degli impegni che l’impresa dovrà assumere e attuare al fine di conseguire la relativa premialità. Tali impegni dovranno essere realizzati e comunicati all’amministrazione entro 6 mesi dall’avvio dell’attività, tramite il procedimento “Comunicazioni successive al rilascio dell’autorizzazione”, ad eccezione del requisito del servizio igienico aggiuntivo per la clientela, che, trattandosi di elemento strutturale, dovrà essere presente al momento di avvio dell’attività;

TENUTO CONTO CHE

Le modalità applicative dei Criteri Qualitativi regolamentari, qui proposti in sede di prima applicazione, potranno essere ulteriormente integrati o modificati nel caso in cui si presentino necessità di natura applicativa o interpretativa, fatta in ogni caso salva la possibilità di aggiornamento e modifica dei Criteri Qualitativi da parte della Giunta Comunale ai sensi dell’Articolo 20 del Regolamento;

PRECISATO CHE

In seguito all’entrata in vigore del Regolamento, i soggetti muniti di autorizzazione che intendono richiedere concessione di occupazione di suolo pubblico per attrezzature leggere o dehor dovranno attenersi alle prescrizioni disposte nell’autorizzazione, con particolare riferimento all’Indicatore n. 6;

in attuazione dell’Articolo 5 comma 4 del Regolamento, agli esercizi di vicinato che svolgono attività di cui all’articolo 118 bis Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 l’occupazione esterna sarà concessa in caso di raggiungimento di un punteggio superiore o uguale a 60 per le Zone da sottoporre a tutela e superiore o uguale a 80 punti per le Zone da sottoporre a elevata tutela;

DATO ATTO CHE:

con Deliberazione di G.C. n. 1250 del 21/09/2023 sono stati determinati gli oneri istruttori relativi ai procedimenti afferenti allo Sportello Unico Attività Produttive - Suap, del Comune di Milano dando atto che in caso di istituzione di futuri procedimenti afferenti al SUAP in conseguenza dell'adozione di nuove disposizioni legislative, regolamentari e organizzative, i relativi oneri di istruttoria saranno determinati con provvedimento del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive, dando atto che gli importi dovranno essere determinati in relazione alla complessità dei procedimenti e agli importi già stabiliti nel provvedimento;

ritenuto necessario, in relazione alla complessità dei procedimenti e agli importi già stabiliti nella predetta Deliberazione, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istruttorie, stabilire l'introduzione di diritti di istruttoria pari a euro 120,00 per le istanze di avvio di nuovi pubblici esercizi nelle Zone tutelate e di euro 110,00 per le istanze di avvio di attività artigianali alimentari con consumo sul posto nelle Zone tutelate;

RITENUTO quanto sopra:

VISTO

- ✓ visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- ✓ visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- ✓ visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- ✓ vista la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- ✓ vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 934 del 30/06/2023 che approva linee di indirizzo finalizzate allo sviluppo di soluzioni durevoli, idonee ed efficaci a contrastare e/o mitigare l'inquinamento acustico, il disturbo alla quiete pubblica e gli altri effetti negativi derivanti dalla Movida;
- ✓ visto e richiamato integralmente il "Regolamento per la disciplina delle Zone tutelate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06/05/2024 (di seguito anche solo "Regolamento");

DETERMINA

1. di approvare la procedura per il rilascio delle autorizzazioni per pubblici esercizi e attività artigianali alimentari per il consumo sul posto nelle Zone tutelate riportata nell'Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, denominato "DISPOSIZIONI PROCEDURALI". Tale procedura sarà efficace a far tempo dal 19 agosto 2024, secondo le modalità indicate nell'Allegato 1. A far tempo da tale data, eventuali SCIA presentate in ambiti ricompresi nelle Zone tutelate saranno rese inefficaci. All'esterno delle Zone soggette a tutela continua ad applicarsi il regime della SCIA;
2. di approvare il documento di autovalutazione da allegare obbligatoriamente all'istanza di autorizzazione, in mancanza del quale l'istanza sarà dichiarata irricevibile (Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento);

3. di approvare il documento denominato “INDICAZIONI TECNICO-FUNZIONALI DI ATTUAZIONE” - Allegato 3 - quale parte integrante del presente provvedimento, composto dalle specifiche sezioni descritte in premessa e relative tavole illustrative;
4. di dare atto che entro due anni dal rilascio in via telematica dell’autorizzazione, il titolare deve avviare l’attività, previa comunicazione della data di inizio attività all’Amministrazione comunale tramite il procedimento “Comunicazioni successive al rilascio dell’autorizzazione” disponibile sul portale Impresainungiorno.gov;
5. di stabilire l’introduzione in conformità alla Deliberazione di G.C. n. 1250 del 21/09/2023 di diritti di istruttoria pari a euro 120,00 per i procedimenti di avvio di nuovi pubblici esercizi nelle Zone tutelate e pari a euro 110,00 per i procedimenti di avvio di attività artigianali alimentari con consumo sul posto nelle Zone tutelate;
6. di dare atto che il procedimento relativo alle istanze di occupazione suolo pubblico nelle Zone tutelate sarà uniformato a quanto previsto dal presente provvedimento;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Milano e sulla sezione “Fareimpresa”.

IL DIRETTORE (Area Attività Commerciali e SUAP)
Paolo Giuseppe Seris (Dirigente Adottante)

(Firmato digitalmente)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ZONE TUTELEATE PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E PER LA VENDITA DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PROPRIA PRODUZIONE PER IL CONSUMO IMMEDIATO NEI LOCALI DELL'AZIENDA**DISPOSIZIONI PROCEDURALI****PRINCIPI GENERALI**

L'avvio e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto (di seguito anche solo "attività") nelle Zone tutelate sono soggetti allo specifico regime autorizzatorio descritto nel presente documento.

L'avvio delle attività e il trasferimento di sede nelle Zone non soggette a tutela sono disciplinati dal regime della SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990.

L'apertura, il trasferimento di sede o la modifica di superficie di un'attività nel territorio comunale sono consentiti nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali e di inquinamento acustico e atmosferico, di sicurezza e di prevenzione incendi, tutela dell'ambiente e di sorvegliabilità di cui al D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 (ss.mm.ii.). Lo svolgimento di un'attività nel territorio comunale è altresì subordinato al possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali previsti dalla vigente normativa statale e regionale.

Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'attività ("subingresso") è soggetto a SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990 in tutto il territorio del Comune di Milano.

OBBLIGO ISTANZA TELEMATICA

All'interno delle Zone tutelate le istanze sono presentate in modalità digitale mediante il portale telematico Impresainungiorno.gov, per mezzo dei procedimenti denominati:

- "Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate"- "Aprire l'attività" in relazione alle attività di pubblico esercizio che intendono avviare l'attività nelle Zone Tutelate; - "Trasferimento di sede di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande" per le imprese che intendono trasferire la propria attività nelle Zone Tutelate;

- “Laboratorio artigianale alimentare con consumo sul posto in zone tutelate” - “Aprire l'attività” in relazione agli esercizi artigianali alimentari con consumo sul posto che intendono avviare l'attività nelle Zone Tutelate; - “Trasferire la sede dell'attività all'interno del territorio comunale” per le imprese che intendono trasferire la propria attività nelle Zone Tutelate;
- “Laboratorio artigianale alimentare con consumo sul posto in zone tutelate” - “Autorizzazione al consumo immediato presso i locali dell'azienda” per le imprese artigianali alimentari presenti e avviate nelle Zone tutelate che intendano introdurre l'attività di vendita di alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda.

Ai sensi della normativa vigente, l'istanza di autorizzazione o, nei casi previsti, la SCIA è presentata con l'indicazione delle generalità o della denominazione, o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente e dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività.

All'atto della presentazione della domanda o nel corso dell'istruttoria non sono richiesti: l'effettiva disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività; l'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio; la presentazione del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto dalla normativa vigente.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il soggetto titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

DICHIARAZIONI E DOCUMENTI ALLEGATI:

L'istanza di autorizzazione deve indicare, nelle forme dell'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà):

- a. il possesso degli Elementi di qualità del locale e del servizio (Indicatori nn. 4 a 8);
- b. il raggiungimento del punteggio prescritto, con la specificazione del punteggio ottenuto nella somma algebrica degli indicatori delle Caratteristiche di contesto e degli Elementi di qualità del locale e del servizio;
- c. il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività, tra cui i requisiti morali e i requisiti professionali.

A tal fine, all'istanza deve essere allegata a pena di irricevibilità:

- a. la planimetria quotata dei locali, in scala non inferiore a 1:100, sottoscritta da tecnico abilitato, con indicazione delle superfici di somministrazione (per le attività artigianali, con indicazione delle superfici di vendita);
- b. relativamente ai locali di esercizio, una cartografia dell'area, sottoscritta da tecnico abilitato, nella quale siano segnati gli elementi di contesto previsti all'Articolo 8 e all'Allegato 1 del Regolamento.
- c. sul portale Impresainungiorno.gov sarà inoltre reso disponibile un modulo di autovalutazione che dovrà essere obbligatoriamente compilato con la specificazione del punteggio ottenuto nella

somma algebrica degli indicatori delle Caratteristiche di contesto e degli Elementi di qualità del locale e del servizio. Gli Indicatori descritti nel documento “INDICAZIONI TECNICO-FUNZIONALI DI ATTUAZIONE” dovranno essere presi in considerazione per la corretta compilazione, da parte dell’impresa, del modulo di autovalutazione. Detto modulo di autovalutazione deve pertanto presentare dichiarazioni conformi alle “INDICAZIONI TECNICO-FUNZIONALI DI ATTUAZIONE”.

ISTRUTTORIA

L'accoglimento o il rigetto dell’istanza è comunicato all’interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda attestata dal numero di protocollo rilasciato dal portale telematico. Le domande di rilascio dell’autorizzazione sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

L’istruttoria è tesa a valutare il raggiungimento del punteggio minimo previsto per il rilascio dell’autorizzazione nelle Zone tutelate, punteggio superiore o uguale a 60 per le Zone da sottoporre a tutela e superiore o uguale a 80 punti per le Zone da sottoporre a elevata tutela.

Il raggiungimento di tale punteggio è valutato alla luce dei Criteri Qualitativi di cui all’Allegato 1 al Regolamento per la disciplina delle Zone tutelate e al documento denominato “INDICAZIONI TECNICO-FUNZIONALI DI ATTUAZIONE”.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il Comune accerta la conformità del locale ai criteri di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il Comune accerta inoltre:

- a. per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, la conformità dei locali ai requisiti di sorvegliabilità, o si riserva di accertarla successivamente quando ciò non sia possibile in via preventiva;
- b. la sussistenza del punteggio dichiarato.

Ove in sede di istruttoria si rilevi il mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto, il Comune adotta provvedimento di rigetto dell’istanza.

Se la domanda non è regolare o completa, il Comune ne dà avviso al richiedente, indicando le integrazioni necessarie. La richiesta di integrazioni comporta la sospensione del termine di cui all’Articolo 10 comma 3. La domanda deve essere regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso; in caso di mancata regolarizzazione, l’Amministrazione adotta provvedimento di rigetto dell’istanza.

RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

Accertati i requisiti di cui sopra, il Comune rilascia il provvedimento di autorizzazione in cui sono contenute prescrizioni circa il rispetto degli Elementi di qualità del locale e del servizio di cui agli

Indicatori nn. 4 a 8 dichiarati in sede di istanza. Le attività presenti nelle Zone da sottoporre a tutela e a elevata tutela, autorizzate ai sensi del Regolamento, dovranno rispettare permanentemente le prescrizioni, le condizioni e gli impegni riportati nell'autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; in qualsiasi momento possono essere svolti controlli a campione volti ad accertare il permanere del possesso dei requisiti.

Il possesso del punteggio relativo agli Indicatori nn. 4, 5, 6, 7 e 8 attribuito nell'autorizzazione dovrà sussistere dal momento dell'avvio dell'attività e permanere, anche in caso di subingresso, fino alla cessazione della stessa. Ogni modifica che comporti complessivamente una diminuzione del punteggio relativo agli Elementi di qualità del locale e del servizio è soggetta a nuova autorizzazione. Le altre modifiche seguono la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELL'ATTIVITA'

Entro due anni dal rilascio dell'autorizzazione, il titolare deve avviare l'attività, previa comunicazione della data di inizio attività all'Amministrazione comunale tramite il portale telematico per mezzo del procedimento "Comunicazioni successive al rilascio dell'autorizzazione". Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione senza che sia stata avviata l'attività, il titolo è oggetto di decadenza.

In sede di comunicazione di avvio dell'attività il titolare dell'autorizzazione deve produrre la documentazione prevista dalla normativa vigente, dalla quale devono risultare ottemperate le prescrizioni indicate nell'autorizzazione.

Il Comune accerta la veridicità di quanto attestato tramite la documentazione sopra indicata. Ove dall'accertamento emerga il mancato raggiungimento del livello minimo dei Criteri Qualitativi, l'autorizzazione è soggetta a decadenza e la comunicazione di avvio dell'attività dichiarata inefficace, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge per i casi di falsità in atti.

Ove la comunicazione di inizio attività non sia regolare o completa, il Comune ne dà avviso al richiedente, indicando le integrazioni da produrre. La comunicazione deve essere regolarizzata entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso; in caso contrario, la stessa è dichiarata inefficace e l'autorizzazione è soggetta a decadenza.

In conformità con la normativa regionale, la sospensione dell'attività superiore a 30 giorni consecutivi deve essere comunicata al Comune. I casi di sospensione sono disciplinati dalla normativa regionale.

INDICATORI QUALITATIVI		Punteggio
1	<u>Livello di concentrazione delle attività presenti</u>	
	Presenza di 7 attività o più di 7	<input type="checkbox"/> 0
	Presenza di meno di 7 attività	<input type="checkbox"/> 10
2	<u>Distanza dall'attività più prossima</u>	
	Distanza inferiore o uguale a 20 metri	<input type="checkbox"/> 0
	Distanza superiore a 20 metri	<input type="checkbox"/> 5
3	<u>Prossimità a immobili destinati a residenze protette, RSA e ospedali</u>	
	Localizzazione a 50 metri o meno di 50 metri da un luogo sensibile	<input type="checkbox"/> 0
	Localizzazione oltre 50 metri da un luogo sensibile	<input type="checkbox"/> 5
4	<u>Orario di apertura e caratteristiche delle attività</u>	
	Attività con apertura prolungata in orario notturno (apertura prolungata oltre le ore 24:00) con asporto dopo le 24	<input type="checkbox"/> 10
	Attività con apertura prolungata in orario notturno (apertura prolungata oltre le ore 24:00) senza asporto dopo le 24	<input type="checkbox"/> 20
	Attività con apertura prolungata in orario serale (apertura dopo le ore 6:00 e chiusura entro le ore 24:00)	<input type="checkbox"/> 50
	Attività diurna (apertura dopo le ore 6:00 e chiusura entro le ore 20:00)	<input type="checkbox"/> 80
5	<u>Superficie di somministrazione o vendita</u>	
	Superficie di somministrazione inferiore a 25 mq <i>(17 mq per gli artigiani)</i>	<input type="checkbox"/> 0
	Superficie di somministrazione compresa tra 26 e 75 mq <i>(18 mq e 50 mq per gli artigiani)</i>	<input type="checkbox"/> 5
	Superficie di somministrazione compresa tra 76 e 150 mq <i>(51 mq e 100 mq per gli artigiani)</i>	<input type="checkbox"/> 10
	Superficie di somministrazione superiori a 150 mq <i>(100 mq per gli artigiani)</i>	<input type="checkbox"/> 15
6	<u>Presenza e caratteristiche delle occupazioni esterne (plateatico)</u>	
	Assenza impegno di limitazione di utilizzo del plateatico esterno	<input type="checkbox"/> 0
	Impegno, in caso di allestimento con attrezzature mobili, a limitare l'utilizzo del plateatico esterno entro le ore 24	<input type="checkbox"/> 5
	Impegno ad allestire il plateatico esterno esclusivamente con dehors ai sensi del regolamento comunale vigente.	<input type="checkbox"/> 10
	Impegno a non richiedere in futuro l'autorizzazione per l'attivazione di plateatico esterno.	<input type="checkbox"/> 15
7	<u>Qualità dei servizi offerti</u>	
	Se non sussiste l'impegno per nessuna delle prestazioni/iniziative elencate nel documento tecnico	<input type="checkbox"/> 0
	Se sussiste l'impegno per una delle prestazioni/iniziative elencate nel documento tecnico	<input type="checkbox"/> 5
	Se sussiste l'impegno per almeno due delle prestazioni/iniziative elencate nel documento tecnico	<input type="checkbox"/> 10
8	<u>Servizio per la gestione e la mitigazione degli impatti dovuti alla presenza degli avventori</u>	
	Se non sussiste l'impegno per attivazione servizio cortesia	<input type="checkbox"/> 0
	Se sussiste l'impegno per attivazione servizio cortesia	<input type="checkbox"/> 10
		TOTALE

INDICAZIONI TECNICO-FUNZIONALI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ZONE TUTELATE

Nota esplicativa per la valutazione dei criteri qualitativi e per la compilazione del modulo di autovalutazione

Il Regolamento per la disciplina delle Zone Tutelate per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda (di seguito anche solo 'Regolamento') prevede uno specifico regime autorizzatorio per l'insediamento delle precitate attività all'interno delle Zone Tutelate del Comune di Milano. Il Regolamento, approvato con Deliberazione Consiliare n. 32 del 06/05/2024 è efficace dal 19 agosto 2024.

Il presente documento contiene indicazioni attuative per la specificazione dei Criteri Qualitativi di cui all'Allegato 1 al Regolamento. Tali Criteri sono finalizzati a valutare il raggiungimento del punteggio necessario per l'avvio e il trasferimento, nelle Zone tutelate, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo sul posto.

Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione, un'attività si considera localizzata nelle Zone tutelate nel caso in cui abbia almeno una vetrina o parte di essa all'interno del perimetro delle Zone tutelate, considerando a tal fine la proiezione su strada della stessa. Ai fini applicativi Regolamento non si fa pertanto riferimento all'ubicazione del numero civico, ma all'esatta localizzazione delle attività (Cfr Tavola 01 in coda al presente documento).

Nel caso in cui una o più vetrine dell'attività siano ubicate in una Zona a elevata tutela, l'attività si considera collocata nella Zona a elevata tutela. Ai fini del presente Regolamento vengono prese in considerazione anche le vetrine con apertura sulla pubblica via che risultino prive di attacco a terra.

È possibile verificare la perimetrazione delle Zone da sottoporre a tutela e delle Zone da sottoporre a elevata tutela tramite la consultazione del Geoportale del Comune di Milano <https://gisportal.comune.milano.it/portal/apps/experiencebuilder/experience/?id=9cab03e831e14ee79c932b8f70ece28f&page=Pagina>

CRITERI SEZIONE I - CARATTERISTICHE DI CONTESTO

Indicatore 1)

Livello di concentrazione delle attività presenti

Si assegna un punteggio in relazione al numero di altre attività di somministrazione di alimenti e bevande e di attività artigianali alimentari per il consumo sul posto presenti entro 60 metri pedonali dall'ingresso della nuova autorizzazione, individuando un punteggio più alto per le localizzazioni in contesti meno presidiati.

Punti 0. Presenza pari a 7 attività o più;

Punti 10. Presenza di meno di 7 attività.

In relazione al presente criterio, l'impresa interessata deve allegare all'istanza una cartografia dell'area di insediamento, dove dovranno essere riportati l'attività oggetto di istanza, l'ingresso o gli ingressi dell'attività, gli elementi del contesto (vie, piazze), e le attività di somministrazione di alimenti e bevande e artigianali alimentari rilevate entro 60 metri pedonali.

Ai fini dell'autovalutazione, dovrà essere presa in considerazione ogni preesistente attività di somministrazione di alimenti e bevande e artigiana alimentare, anche nel caso in cui essa sia posta al di fuori delle Zone da sottoporre a tutela o elevata tutela.

Ai fini del calcolo del livello di concentrazione delle attività nell'area di riferimento, l'Amministrazione accerterà tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande e artigianali alimentari munite di titolo abilitativo (scia o autorizzazione ai sensi del Regolamento) conseguito precedentemente alla data di presentazione dell'istanza e che non risultino cessate.

È necessario evidenziare che alcune attività, munite di titolo abilitativo o autorizzativo, potrebbero non risultare attive e visibili sul territorio, a causa di intervenute sospensioni dell'attività per gli esercizi già avviati, ovvero in caso di mancata attivazione di esercizi di recente autorizzazione. Si potrebbero pertanto verificare scostamenti tra la stima effettuata dall'impresa interessata in sede di autovalutazione e la reale consistenza delle attività autorizzate alla data di protocollazione dell'istanza. Atteso che queste attività, ancorché non visibili, devono essere incluse nel calcolo della concentrazione degli esercizi, ne consegue che la stima effettuata per la presentazione dell'istanza è da considerarsi orientativa.

La rilevazione effettuata dall'istante sarà verificata dall'Amministrazione comunale per mezzo delle proprie banche dati ove sono ricomprese tutte le attività autorizzate (tramite scia e autorizzazione ai sensi del Regolamento).

Alla luce della natura dinamica dei dati contenuti nelle banche dati, l'Amministrazione non effettuerà stime o verifiche preventive relative alle Caratteristiche di Contesto.

Il punto di partenza per effettuare le misurazioni di cui all'Indicatore n.1 è ciascun ingresso della nuova attività. Gli ingressi devono essere chiaramente indicati nella planimetria allegata all'istanza di autorizzazione e non possono essere mutati dopo la presentazione dell'istanza.

Ai fini del calcolo delle attività presenti dovranno essere considerate tutte le attività che rientrino nell'area di 60 mt. facendo riferimento alla proiezione della cornice muraria della prima vetrina utile di ciascuna attività preesistente, ancorché tale vetrina sia priva di attacco a terra (Tavole 03 e 05).

La misurazione deve partire dal centro della porta/varco di accesso al locale (a prescindere dalla conformazione dell'infisso e del serramento) e la distanza di 60 metri tra le attività deve essere misurata calcolando la via pedonale più breve tenendo conto della disciplina del Codice della Strada, con particolare riferimento all'art. 190. Il percorso pedonale più breve è inteso quale percorso effettivamente percorribile a piedi da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza e senza esposizione a rischi. Il percorso pedonale può comprendere anche il superamento di scalinate o gradini. Non devono essere presi in considerazione i cantieri stradali, trattandosi di ostacoli provvisori. Il percorso deve seguire tutte le traiettorie delle possibili vie pedonali, anche se queste si estendono al di fuori dalle Zone tutelate (Tavola 02).

Ai fini della determinazione del livello di concentrazione, se un'attività ha più ingressi, un esercizio equivale sempre a un'attività.

È ammesso un margine di tolleranza del 5%, a favore dell'istante, in caso di difformità tra le misurazioni effettuate dall'impresa e le risultanze dell'istruttoria comunale.

Ai fini dell'individuazione del perimetro dell'area interessata, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi del contributo di Enti o Soggetti tecnici specializzati, fatta salva la possibilità di effettuare verifiche sul territorio.

Indicatore 2)

Distanza dall'attività più prossima

Si assegna un punteggio in base alla distanza in metri pedonali dell'ingresso della nuova autorizzazione all'ingresso dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande o di attività artigianale alimentare per il consumo sul posto più vicina, individuando un punteggio più alto per le localizzazioni poste a più di 20 metri da un'altra attività esistente.

Punti 0. Distanza inferiore o uguale a 20 metri;

Punti 5. Distanza superiore a 20 metri.

Al fine di accertare la distanza dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande o artigianale alimentare più prossima, il punto di partenza è ciascun ingresso della nuova attività.

Il punto di arrivo è individuato nel primo ingresso utile dell'attività più prossima, in particolare, nel centro della porta/varco di accesso al locale, a prescindere dalla conformazione dell'infisso e del serramento (Tavola 04).

La misurazione deve essere effettuata considerando il percorso pedonale più breve ai sensi dell'art. 190 del Codice della Strada.

È ammesso un margine di tolleranza del 5%, a favore dell'istante, in caso di difformità tra le misurazioni effettuate dall'impresa e le risultanze dell'istruttoria comunale.

Indicatore 3)

Prossimità a immobili destinati a residenze protette, RSA e ospedali

Si esprime un valore in base alla prossimità o meno a luoghi sensibili limitatamente agli ospedali, residenze protette e RSA.

Punti 0. Localizzazione a 50 metri pedonali, o meno di 50 metri, da un luogo sensibile;

Punti 5. Localizzazione oltre 50 metri da un luogo sensibile.

I luoghi sensibili di cui al Criterio in esame sono individuabili nella Tavola dei Servizi S01 del PGT 2030 del Comune di Milano. Dovranno essere prese in considerazione:

- le Residenze sanitarie assistenziali e le residenze protette, che sono indicate sotto la categoria "Servizi Sociali" tipologia "Residenzialità"
- gli Ospedali, che sono indicati sotto la categoria "Salute" tipologia "Strutture di ricovero e cura".

La distanza di 50 metri deve essere misurata calcolando la via pedonale più breve tra l'ingresso dell'esercizio di nuovo insediamento e il perimetro dell'edificio che ospita la struttura.

È ammesso un margine di tolleranza del 5%, a favore dell'istante, in caso di difformità tra le misurazioni effettuate dall'impresa e le risultanze dell'istruttoria comunale.

CRITERI SEZIONE II - ELEMENTI DI QUALITÀ DEL LOCALE E DEL SERVIZIO

Indicatore 4)

Orario di apertura e caratteristiche delle attività

Si attribuisce un punteggio definito in base al potenziale impatto connesso all'apertura prolungata in orario serale e notturno e alle modalità di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in orario serale e notturno.

Punti 10. Attività con apertura prolungata in orario notturno (apertura prolungata oltre le ore 24:00) senza l'impegno da parte dell'operatore a non effettuare la vendita per asporto di alimenti e bevande dopo le ore 24:00;

Punti 20. Attività con apertura prolungata in orario notturno (apertura prolungata oltre le ore 24:00) con l'impegno da parte dell'operatore a non effettuare la vendita per asporto di alimenti e bevande dopo le ore 24:00;

Punti 50. Attività con apertura prolungata in orario serale (apertura dopo le ore 6:00 e chiusura entro le ore 24:00);

Punti 80. Attività diurna (apertura dopo le ore 6:00 e chiusura entro le ore 20:00).

Per orario di apertura si intende l'orario in cui la presenza della clientela è ammessa nel locale o negli spazi di pertinenza o viene comunque svolta attività in favore del pubblico.

Per orario notturno si intende lo svolgimento dell'attività nella fascia oraria 00.00 - 6.00.

Ricadono nella categoria di orario serale le attività svolte in favore della clientela protratte tra le ore 20.00 e le ore 24.00, con chiusura entro le ore 24.00.

Per orario diurno si intende l'apertura dell'attività nella fascia oraria 6.00 - 20.00, con chiusura entro le ore 20.00.

L'orario riportato nell'autorizzazione deve essere rispettato permanentemente, salvo il rilascio di una nuova autorizzazione

L'orario di attività può essere modificato all'interno della medesima fascia di punteggio riportata nell'autorizzazione. Parimenti, l'operatore può ridurre l'orario di apertura, passando da una fascia con punteggio minore a una fascia con punteggio più elevato (per es. è possibile mutare l'attività da serale a diurna). Tali modifiche devono in ogni caso essere comunicate all'Amministrazione.

Qualora l'operatore intenda estendere l'orario di apertura in modo da determinare una diminuzione del punteggio conseguito con il rilascio del titolo autorizzativo, è necessaria la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione.

Ove in sede di istanza di autorizzazione l'impresa assuma l'impegno a non effettuare la vendita per asporto di alimenti e bevande dopo le ore 24.00, l'attività potrà essere svolta solo all'interno dei propri locali ovvero negli spazi esterni di proprietà o concessi in occupazione, compatibilmente con gli eventuali obblighi previsti al criterio n.6. La consumazione da parte degli avventori dovrà avvenire nello spazio di proprietà o in concessione all'esercizio commerciale o artigianale, nei limiti orari di apertura dell'esercizio o di quelli indicati nella concessione. Sono vietati l'asporto e la consumazione di alimenti e bevande all'esterno di tali spazi. È altresì esclusa la vendita tramite *delivery* o altre forme di consegna a domicilio.

Indicatore 5)

Superficie di somministrazione o vendita

Si identifica un punteggio variabile tra 0 e 10 in base alle superficie di somministrazione/vendita del locale

Punti 0. Attività con superficie di somministrazione/vendita inferiore o uguale a 25 mq;

Punti 5. Attività con superficie di somministrazione/vendita compresa tra 26 e 75 mq;

Punti 10. Attività con superficie di somministrazione/vendita compresa tra 76 e 150 mq;

Punti 15. Attività con superficie di somministrazione/vendita superiori a 150 mq.

Per le attività artigianali alimentari e di vendita le superfici sopra indicate sono ridotte di 1/3

(Punti 0 per superficie inferiore o uguale a 17 mq – Punti 5 per superficie compresa tra 18 e 50 mq – Punti 10 per superficie compresa tra 51 e 100 mq – Punti 15 per superficie superiore a 100 mq)

Per superficie di somministrazione si intende l'area interna destinata all'accesso e alla permanenza del pubblico, attrezzata per il consumo di alimenti o bevande. Nel caso in cui la superficie riporti cifre decimali, si procede ad arrotondamento per eccesso ove il decimale sia uguale o superiore a 5.

Non costituiscono superficie di somministrazione i seguenti spazi: i servizi igienici per il pubblico e il personale; i camerini; il guardaroba; gli spogliatoi per il personale; la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie; il locale dispensa; il locale preparazione alimenti; gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse; locali filtranti e separanti in genere; l'area del retrobanco.

Per le attività artigianali alimentari, per superficie di vendita si intende l'area interna destinata all'accesso e alla permanenza della clientela, ivi compresa l'area adibita al consumo sul posto degli alimenti e bevande.

Non costituiscono superficie di vendita le porzioni di locale occupate da vetrine espositive contenenti alimenti e bevande, l'area del retrobanco, il locale dispensa, il locale preparazione alimenti; gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse.

La superficie di somministrazione o vendita e i relativi metri quadri devono essere indicati nella planimetria allegata all'istanza di autorizzazione. La planimetria deve essere recente (massimo 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza), quotata, in scala non inferiore a 1:100. Essa deve indicare, per ogni spazio/locale: la superficie, l'altezza, le operazioni che vi si svolgono, la superficie di somministrazione (o di vendita per le attività artigianali alimentari), i locali accessori del piano interrato/seminterrato, i servizi igienici per la clientela e per il personale con relativo spogliatoio.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno inoltre essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992 n. 564.

Indicatore 6)

Presenza e caratteristiche delle occupazioni esterne (plateatico)

Si identifica un punteggio variabile tra 0 e 15 in base all'impegno o meno da parte dell'operatore di richiedere in futuro l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico tramite plateatico esterno differenziandolo in base alle caratteristiche (costituito da dehors o da attrezzature mobili) e all'orario di utilizzo di quest'ultimo (entro le ore 24).

Punti 0. Assenza di impegno, in caso di allestimento con attrezzature mobili, a limitare l'utilizzo del plateatico esterno entro le ore 24;

Punti 5. Impegno, in caso di allestimento con attrezzature mobili, a limitare l'utilizzo del plateatico esterno entro le ore 24;

Punti 10. Impegno ad allestire il plateatico esterno esclusivamente con dehors ai sensi del regolamento comunale vigente;

Punti 15. Impegno a non richiedere in futuro la concessione per l'attivazione di plateatico.

Nel caso in cui l'impresa assuma l'impegno a limitare l'utilizzo del proprio plateatico entro le ore 24 (consistente in attrezzature mobili), all'interno dello stesso non potrà essere svolta alcuna attività dopo le ore 24 e il plateatico dovrà essere reso inaccessibile a clientela e terzi.

Nel caso in cui l'impresa assuma l'impegno a non richiedere concessione di occupazione suolo pubblico per l'inserimento di plateatico esterno con attrezzature mobili, eventuali istanze presentate in violazione di detto impegno non potranno essere accolte .

L'attribuzione del punteggio ai fini dell'autorizzazione all'avvio o al trasferimento delle attività nelle Zone tutelate non vincola in alcun modo l'amministrazione al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico. È onere dell'impresa verificare la disciplina regolamentare vigente in materia di occupazione suolo pubblico, con particolare riferimento alla reale possibilità di ottenere la concessione per la posa di dehor.

Indicatore 7)

Qualità dei servizi offerti

Si identificano una serie di prestazioni e iniziative promosse dal gestore dell'attività, ulteriori rispetto a quelle obbligatoriamente richieste dalla normativa in materia di edilizia, commercio, sicurezza e lavoro, in grado di elevare la qualità del servizio proposto e che si considerano mitigative/compensative dei diversi impatti generati:

- Adesione a progetti sociali o di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- Progetti di formazione del personale ulteriore rispetto a quelli previsti dalla normativa in ambiti quali l'educazione alimentare, il bere responsabile, la sicurezza sul luogo del lavoro, la riduzione dello spreco alimentare;
- Realizzazione di servizi igienici aggiuntivi rispetto il numero minimo previsto per legge;
- Previsioni di misure ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa in materia di barriere architettoniche, per il miglioramento della fruibilità e visibilità dei locali dell'attività da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria;

Punti 0. Se non sussiste l'impegno per nessuna delle prestazioni/iniziative elencate;

Punti 5. Se sussiste l'impegno per una delle prestazioni/iniziative elencate.

Punti 10. Se sussiste l'impegno per almeno due delle prestazioni/iniziative elencate.

Le prestazioni e iniziative da considerare ai fini del conseguimento del punteggio premiale previsto per il presente Criterio sono le seguenti:

- Disponibilità ad attivare i percorsi di tirocinio gestiti dal Centro di Mediazione al Lavoro del Comune di Milano (CELAV);
- Assunzione, tramite contratto a tempo indeterminato, di almeno un dipendente appartenente a categorie protette in aggiunta agli obblighi disposti dalle vigenti normative (Legge 12 marzo 1999, n. 68);
- Affidamento continuativo a cooperative sociali di tipo B dei servizi per il funzionamento dell'attività (es.: pulizia, manutenzione, etc.)
- Realizzazione di servizi igienici aggiuntivi rispetto il numero minimo previsto per legge

L'impegno alla realizzazione dei progetti sopraelencati deve formare oggetto di specifica autodichiarazione firmata digitalmente e allegata all'istanza di autorizzazione.

La documentazione attestante la realizzazione dei progetti sopraelencati deve essere prodotta in fase di comunicazione di avvio attività oppure entro 6 mesi dall'avvio dell'attività, con apposita comunicazione tramite il portale telematico Impresainungiorno (selezionando il procedimento "comunicazioni successive al rilascio dell'autorizzazione").

L'impresa dovrà produrre una relazione contenente una breve descrizione del progetto avviato, unitamente alla documentazione comprovante la realizzazione del progetto. Dovranno altresì essere comunicati i nominativi dei dipendenti coinvolti nei progetti e il tipo di impegni assunti in loro favore, unitamente agli estremi del contratto di assunzione presso l'impresa.

L'impresa che intenda attivare percorsi di tirocinio gestiti dal Centro di Mediazione al Lavoro del Comune di Milano (CELAV) dovrà dichiarare la propria disponibilità al Centro di Mediazione al Lavoro del Comune di Milano entro 90 giorni dall'avvio dell'attività tramite comunicazione da inviare all'indirizzo email: pss.mediazionelavoro@comune.milano.it. Entro 6 mesi dall'avvio dell'attività l'impresa dovrà conseguire l'inserimento nell'elenco delle aziende attive che collaborano con il CELAV, mantenendo i requisiti di permanenza e rispettando le condizioni proposte alle aziende ospitanti.

Ove l'impresa assuma l'impegno a realizzare servizi igienici aggiuntivi, al fine di individuare il numero minimo di servizi igienici per la clientela previsto per legge, occorre far riferimento ai seguenti parametri:

-per le attività di somministrazione di alimenti e bevande che rientrino nella denominazione di cui alle lettere a) b) c) d) articolo 6 della Delibera Giunta Regionale Lombardia VIII/6495 del 23 gennaio 2008, svolte su una superficie inferiore a 60 mq, sono necessari almeno un servizio igienico a uso esclusivo per il personale e almeno un servizio igienico per la clientela dotato di caratteristiche strutturali di accessibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. In caso di superficie di somministrazione superiore a 60 mq, i servizi igienici per il pubblico sono in numero di uno ogni 60 mq (o frazioni) della superficie di somministrazione (per es. 125 mq di somministrazione = 3 servizi igienici, di cui uno accessibile a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale).

-per le attività di cui alle denominazioni dalla lettera e) alla lettera i) articolo 6 della Delibera Giunta Regionale Lombardia VIII/6495 del 23 gennaio 2008 con superficie di somministrazione fino a 60 mq sono necessari almeno un servizio igienico a uso esclusivo del personale e un servizio igienico per la clientela, dotato di caratteristiche strutturali di accessibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. In caso di superficie di somministrazione superiore a 60 mq, è richiesto un ulteriore servizio igienico per la clientela.

-per le attività artigianali alimentari non è richiesta la presenza di servizi igienici per la clientela.

Il requisito di cui al presente paragrafo si considera ottenuto nel caso in cui il titolare realizzi almeno un servizio igienico per la clientela aggiuntivo rispetto al numero minimo calcolato in conformità alle precedenti disposizioni. I servizi aggiuntivi devono essere riportati nella planimetria allegata all'istanza di autorizzazione, con l'indicazione degli elementi migliorativi che dovranno essere considerati al fine dell'ottenimento del punteggio di premialità.

Il presente requisito strutturale deve sussistere al momento dell'avvio dell'attività

L'Amministrazione potrà svolgere controlli a campione per verificare il rispetto degli impegni assunti dall'impresa, con conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie ed eventuale adozione di provvedimento di decadenza ai sensi degli Articoli 18 e 19 del Regolamento per il mancato conseguimento del punteggio dichiarato.

Indicatore 8)

Servizio per la gestione e la mitigazione degli impatti dovuti alla presenza degli avventori

Si identifica un punteggio aggiuntivo per l'attivazione di servizi idonei a mitigare gli impatti dovuti alla presenza degli avventori all'esterno del locale che il gestore dell'attività oggetto di istanza di autorizzazione si impegna ad attivare, tramite personale dedicato e riconoscibile.

Punti 0. Se non sussiste l'impegno;

Punti 10. Se sussiste l'impegno per l'attivazione di un servizio di cortesia per il controllo del flusso dei clienti durante l'esercizio dell'attività da effettuarsi con personale dedicato e riconoscibile.

La premialità collegata all'indicatore in esame mira a promuovere la realizzazione di progetti di vigilanza sussidiaria, volti a favorire la gestione ordinata delle aree dei plateatici e/o delle aree esterne immediatamente pertinenti ai locali e favorire sinergie virtuose con la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine in caso di necessità.

Il servizio dovrà essere formulato tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'area territoriale di insediamento e dovrà concretizzarsi attraverso l'utilizzo di personale specializzato formato, ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009 e iscritto negli elenchi prefettizi confluenti nel *Database* nazionale degli operatori della sicurezza privata, ovvero di guardie giurate allorché ai compiti anzidetti si aggiungano quelli di custodia dei beni mobili e immobili.

Il personale impiegato dovrà essere riconoscibile durante tutta la durata del servizio.

Al fine del conseguimento del punteggio, è richiesta la copertura minima, con almeno una figura professionale, di quattro serate a settimana di cui necessariamente le serate tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. La fascia oraria minima in cui deve essere predisposto il servizio è tra le ore 22.00 e la chiusura dell'attività.

Il servizio dovrà essere assicurato in maniera esclusiva, continuativa e permanente.


La documentazione attestante l'attivazione del servizio di cui al presente paragrafo deve essere prodotta in fase di comunicazione di avvio attività oppure entro 6 mesi dall'avvio dell'attività, con apposita comunicazione, tramite il portale telematico Impresainungiorno (selezionando il procedimento "comunicazioni successive al rilascio dell'autorizzazione per attività di somministrazione").

L'Amministrazione potrà svolgere controlli a campione per verificare il permanente rispetto degli impegni assunti dall'impresa, con conseguente applicazione delle sanzioni pecuniarie ed eventuale adozione di provvedimento di decadenza ai sensi degli Articoli 18 e 19 del Regolamento.


ESERCIZI

ubicazione locali


- VETRINA
- INGRESSO
- EDIFICIO
- UBICAZIONE CIVICO




Esercizio (A) = INCLUSO
 Esercizio (B) = INCLUSO




Esercizio (A) = INCLUSO
 Esercizio (B) = NON INCLUSO




Esercizio (A) = NON INCLUSO




Esercizio (A) = NON INCLUSO




Esercizio (A) = INCLUSO
 Esercizio (B) = INCLUSO



Esercizio (A) = INCLUSO
 Esercizio (B) = INCLUSO



Esercizio (A) = NON INCLUSO




Esercizio (A) = NON INCLUSO

RILEVAZIONE PARAMETRO #1

Misurazione pedonale (art 190 Codice della Strada) – quantificazione degli esercizi ubicati in prossimità

Fig.2



LEGENDA


- Locali Esercizio (AE/PE)
- Locali ISTANZA
- vetrine/ingressi
- Strisce pedonali
- Griglia (passo 5 x 5 m)
- Edifici
- Marciapiedi (isolati)
- Area tutelata (estensione)
- Area tutelata (perimetro)
- Misurazione (percorso)
- Termine della misurazione (60m pedonali percorsi)



RILEVAZIONE PARAMETRO #1

Distanza da esercizi: attività di somministrazione di alimenti e bevande (PE) o artigianale alimentare (AE)

Fig.3



La misurazione parte dall'ingresso del locale oggetto dell'istanza (punto A – porta di accesso) e raggiunge lo stipite della prima vetrina appartenente all'esercizio oggetto della rilevazione (punto B - proiezione del profilo della cornice muraria sul piano stradale).

METODO

Rilevamento distanza pedonale tramite bindella metrica (odometro) osservando art 190 Codice della Strada (comportamento del pedone).

NOTE:

Il punto (A) è preso al centro del varco di accesso ai locali dell'istanza (porta).


Il punto (B) è rappresentato dalla linea che ha origine dal profilo della cornice muraria e si estende sul piano stradale in modo perpendicolare all'edificio.

Il percorso avviene in modo parallelo al piede dell'edificio, distanziandosi da esso di 1 metro.

RILEVAZIONE PARAMETRO #2

Distanza da esercizio più prossimo: attività di somministrazione di alimenti e bevande (PE) o artigianale alimentare (AE)

Fig.4



La misurazione parte dall'ingresso del locale oggetto dell'istanza (punto A – porta di accesso) e raggiunge la porta di ingresso (B) dell'esercizio più vicino.

METODO

Rilevamento distanza pedonale tramite bindella metrica (odometro) osservando art 190 Codice della Strada (comportamento del pedone).

NOTE:


I punti (A) e (B) sono presi al centro del varco di accesso ai locali (porta).

Il percorso avviene in modo parallelo al piede dell'edificio, distanziandosi da esso di 1 metro.

RILEVAZIONE PARAMETRO #1

Inclusione o esclusione dei locali

Fig.5



L'ESERCIZIO" (I)" DEVE ESSERE CONSIDERATO AI FINI DEL CALCOLO DEI PARAMETRI ANCHE SE IL LIMITE DEI 60m PEDONALI RAGGIUNGE ANCHE SOLO PARZIALMENTE LA SUA VETRINA

IN CASO DI MISURAZIONE, IL TRAGITTO (A) GIUNGERA' FINO E NON OLTRE LA PROIEZIONE SU PIANO STRADA DEL PROFILO DELLA RELATIVA CORNICE MURARIA